

**Servizio Libro fondiario**

Via Gilli, 4 – 38121 Trento

P+39 0461 491618

F+39 0461 491619

@ servizio.librofondario@provincia.tn.it

@ serv.librofondario@pec.provincia.tn.it

CIRCOLARE N. 1/2017

Trento, 30 marzo 2017

Prot.n. S132/2017/185048 /1.7/12-2017

Oggetto: Approvazione con decorrenza 1 aprile 2017 delle tipologie di accesso alle banche dati tavolare e catastale, e determinazione dei relativi importi dei diritti tavolari, dei tributi speciali catastali e dei canoni di collegamento al portale Openkat – Delibera della Giunta provinciale n. 457 dd. 24 marzo 2017

Con Delibera n. 457 dd 24 marzo 2017, allegata alla presente circolare, sono state approvate con decorrenza 1 aprile 2017 le nuove tipologie di accesso alle banche dati tavolare e catastale e la determinazione dei relativi importi dei diritti tavolari, dei tributi speciali catastali e dei canoni di collegamento al portale Openkat.

I diritti tavolari e i tributi speciali catastali sono ora individuati in un'unica tabella allegata alla Delibera in oggetto al fine di *“tendere nel rispetto delle peculiarità caratterizzanti i singoli istituti tavolare e catastale, al massimo livello di omogenizzazione, semplificazione e razionalizzazione nella determinazione degli importi dei diritti tavolari, dei tributi catastali e dei canoni di collegamento al portale OPENkat”* nonché di *“procedere alla definizione di una disciplina delle esenzioni comune agli istituti tavolare e catastale”*.

Per quanto riguarda i diritti tavolari si evidenziano di seguito le principali novità.

TABELLA A

Al punto 1 è prevista una nuova modalità di accesso ai servizi di consultazione della banca dati tramite autenticazione con Carta Provinciale dei Servizi, o con analoghi sistemi. Si tratta di una nuova modalità di accesso gratuita limitata ai dati relativi a beni immobili dei quali il soggetto richiedente è titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento, in analogia con quanto previsto a livello nazionale.

Tale modalità di accesso non è al momento disponibile e sarà attivata a seguito del completamento del relativo programma informatico.

Nel punto 2 sono state riunite le fattispecie relative al rilascio di **copie non autentiche** presso gli uffici o tramite collegamento in rete.

Rispetto al tariffario precedente sono cambiati i diritti relativi al rilascio di copia dell'archivio delle iscrizioni cancellate e di copia del documento tavolare, mediante l'introduzione di una distinzione tra copia ottenuta tramite collegamento in rete e copia ottenuta presso gli uffici.

In particolare:

- per la **copia dell'archivio delle iscrizioni cancellate** (lett. b) in luogo della precedente tariffa di Euro 7,50 è ora previsto il pagamento dei diritti di Euro 3,00 euro per copia ottenuta tramite collegamento in rete ed Euro 15 per ogni copia ottenuta presso gli uffici.
- per la **copia del documento tavolare** (lett. i) rimane la tariffa di Euro 3,00 per ogni copia ottenuta tramite collegamento in rete e presso gli uffici per i documenti non digitalizzati. Invece per ogni copia ottenuta presso gli uffici nonostante la stessa sia disponibile in Openkat è prevista una tariffa di Euro 10,00.

Relativamente al p. 2 lett. J si evidenzia come l'attuale sistema gestionale non prevede la pubblicazione in Openkat del documento tavolare quando il decreto non è ancora emesso.

Nel punto 4 sono state riunite le fattispecie relative al rilascio di **copie autentiche**. Viene già prevista la possibilità di rilascio di copia autentica tramite collegamento in rete. La stessa però sarà operativa a completamento del programma informatico di cui si darà notizia.

Rispetto al tariffario precedente sono cambiati i diritti relativi:

- alla **copia autentica dell'archivio delle iscrizioni cancellate** (lett. b) con aumento da Euro 12,50 a Euro 20,00 per ogni P.T. o P.M.
- alla **copia autentica del documento tavolare** con aumento da Euro 10,00 a Euro 15,00 (lett. g e h).

E' ora espressamente prevista la possibilità di trasmissione mediante fax o e-mail di visure, a seguito di richiesta dell'utente, con l'applicazione di una maggiorazione di Euro 10,00 rispetto alla tariffa prevista.

Tale possibilità per quanto riguarda le copie autentiche è subordinata al completamento del relativo programma informatico.

TABELLA C

Nella tabella C, in applicazione dell'art. 6 legge regionale 6 dicembre 1953 n. 22, vengono individuate le esenzioni dal pagamento dei diritti tavolari, dei tributi speciali catastali e dei canoni di collegamento al portale OPENkat, con unica previsione per il tavolare e per il catasto.

Per i soggetti di cui alla tabella C è prevista l'esenzione dal pagamento dei diritti tavolari di cui alla tabella A, comprensivi sia dei diritti di copia che dei diritti di presentazione delle istanze.



LA DIRIGENTE

dott.ssa Iole Manica -



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 457

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione con decorrenza delle tipologie di accesso alle banche dati tavolare e catastale, e determinazione dei relativi importi dei diritti tavolari, dei tributi speciali catastali e dei canoni di collegamento al portale OPENkat.

Il giorno **24 Marzo 2017** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	UGO ROSSI
Presenti:	VICEPRESIDENTE	ALESSANDRO OLIVI
	ASSESSORE	CARLO DALDOSS
		MICHELE DALLAPICCOLA
		TIZIANO MELLARINI
		LUCA ZENI
Assenti:	ASSESSORE	SARA FERRARI
		MAURO GILMOZZI
Assiste:	IL DIRIGENTE	ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con la Legge Regionale 17 aprile 2003 n. 3 art 1 c. 1 sono state delegate alla Provincia autonoma di Trento le funzioni amministrative già esercitate dalla Regione autonoma Trentino Alto Adige in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari, già esercitate dalla stessa in virtù della previsione espressa di cui all' art. 4 numero 5 dello Statuto speciale di autonomia approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670.

Con Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 280 art. 1 sono state delegate alla Provincia autonoma di Trento le funzioni amministrative statali in materia di catasto fondiario e dei fabbricati già esercitate, su delega dello Stato, dalla Regione autonoma Trentino Alto Adige in base all'abrogato Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978 n. 569.

La gestione del territorio provinciale di Trento sotto il profilo cartografico, estimale a fini fiscali e giuridico risulta pertanto affidata agli istituti del catasto, fondiario e dei fabbricati e del libro fondiario alle cui banche dati è riconosciuta la possibilità di accesso a fini informativi, certificativi e allo scopo di promuovere l'introduzione di variazioni e implementazioni dei dati gestiti.

Spetta specificamente e in questo contesto alla Provincia autonoma di Trento la commisurazione degli importi dei diritti tavolari e dei tributi speciali catastali con riguardo alla tipologia degli accessi ammessi, nonché l'imposizione e la riscossione dei relativi diritti tavolari e dei tributi speciali catastali, oltre che la determinazione dell'importo dei canoni per il collegamento alla banca dati integrata informatizzata (OPENkat).

Tanto trova fondamento, con riguardo al sistema tavolare, nell'art. 6 della Legge Regionale 6 dicembre 1953, n. 22 (modificato dall'art. 2 c. 15 della Legge Regionale 14 dicembre 2010 n. 4) secondo cui *“La giunta provinciale di Trento e la giunta provinciale di Bolzano, per i territori di rispettiva loro competenza, fissano d'intesa fra loro le tariffe dei diritti tavolari inerenti le operazioni tavolari e le fruizioni da parte degli utenti delle informazioni e certificazioni derivanti dal libro fondiario, ivi inclusi i casi di eventuali esenzioni”*.

Con riguardo ai tributi speciali catastali rileva l'art. 1 c. 3 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 280, citato, secondo cui : *“Le provincie sono altresì delegate a fissare la tipologia e gli importi dei tributi speciali catastali e provvedere alla loro riscossione”*. La Legge provinciale 28 giugno 2005 n. 9, articolo unico, ha quindi disposto che la giunta provinciale provveda con propria deliberazione a fissare le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali.

In questo contesto sono state progressivamente assunte dalla giunta provinciale di Trento due distinte serie di deliberazioni espressamente finalizzate all'individuazione degli importi dei diritti tavolari e dei tributi speciali catastali commisurati alla tipologia degli accessi alle banche dati degli istituti del libro fondiario, del catasto fondiario e dei fabbricati con contestuale determinazione degli importi dei correlativi diritti tavolari, tributi speciali catastali e canoni di collegamento al portale OPENkat, tenendo di volta in volta conto oltre che delle pari soluzioni adottate a livello nazionale, opportunamente coniugate con le esigenze peculiari della realtà provinciale trentina, delle evoluzioni che in senso lato hanno interessato, specie in questi ultimi anni, il settore tavolare e catastale, essenzialmente risolvendosi nell'intervenuto integrale passaggio da un'impostazione di tipo prevalentemente cartacea ad una gestione informatizzata, con l'ulteriore tendenza alla progressiva dematerializzazione della documentazione storica, specie di tipo alfanumerico, mediante l'attivazione sistematica di procedure di digitalizzazione.

A far data dall'assunzione delle competenze in materia da parte della Provincia autonoma di Trento sono state pertanto adottate dalla giunta provinciale le seguenti distinte serie di deliberazioni. In ambito tavolare le deliberazioni: n. 1918 del 8 settembre 2005; n. 3208 del 12 dicembre 2008; n. 725 del 13 aprile 2006; n. 441 del 11 marzo 2011; n. 1794 del 27 agosto 2012; n. 600 del 17 aprile 2014 e n. 992 del 13 giugno 2016.

In ambito catastale le deliberazioni: n. 1919 dell'8 settembre 2005; n. 3209 del 12 dicembre 2008; n. 985 del 13 maggio 2011 e n. 845 del 27 aprile 2012.

In coincidenza col raggiungimento dell'attuale massimo livello di integrazione delle attività degli istituti del libro fondiario e del catasto, e basti in merito da ultimo citare l'intervenuta attuazione della norma di cui all'art. 40 della Legge provinciale di Trento n. 27 del 27 dicembre 2010 in materia di voltura negli atti del catasto dei fabbricati sulla scorta delle risultanze del decreto tavolare, si ritiene necessario tendere nel rispetto delle peculiarità caratterizzanti i singoli istituti tavolare e catastale, al massimo livello di omogenizzazione, semplificazione e razionalizzazione nella determinazione degli importi dei diritti tavolari, dei tributi catastali e dei canoni di collegamento al portale OPENkat, al fine di meglio soddisfare avvertite esigenze di trasparenza e coerenza nei confronti dell'utenza sia privata che pubblica. In questo contesto si rende altresì necessario procedere alla definizione di una disciplina delle esenzioni comune agli istituti tavolare e catastale.

Sentita in merito, in ossequio alle citate previsioni normative, la Provincia autonoma di Bolzano, alla quale, ai suoi enti strumentali e funzionali, agenzie ed aziende, nonché agli enti locali aventi sede nella Provincia di Bolzano, saranno applicate, in base al principio di reciprocità e come per il passato, le stesse condizioni praticate dalla Provincia autonoma di Bolzano stessa nei confronti della Provincia autonoma di Trento, dei suoi enti strumentali, funzionali e agenzie nonché degli enti pubblici territoriali del Trentino:

è stata così elaborata la nuova *tabella A*, allegata alla presente deliberazione, contenente l'espressa previsione:

- dell'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati, tramite portale o altri applicativi web, da parte del soggetto titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento tramite autenticazione con Carta Provinciale dei Servizi, o con analoghi sistemi;
- del rilascio o dell'ottenimento di copie non autenticate tanto dalla base dati informatica che dalla rimanente documentazione, tanto presso gli uffici che tramite collegamento in rete, degli atti tavolari e catastali secondo le tipologie contemplate;
- delle estrazioni di file digitali da base informatica per il solo catasto nonché, con riguardo all'ambito tavolare, del rilascio del fascicolo digitalizzato tramite collegamento in rete;
- del rilascio di copie autentiche, tanto dalla base dati informatica che dalla rimanente documentazione, sia presso gli uffici che tramite collegamento in rete, a completamento del programma informatico, degli atti tavolari e catastali secondo le tipologie contemplate;
- delle domande tavolari e di aggiornamento del catasto, sia fondiario che dei fabbricati;
- con solo riguardo all'ambito catastale: dello scarico massivo dei file numerici relativi alle informazioni geometriche della cartografia catastale numerizzata nel formato disponibile, nonché dei dati censuari relativi al catasto fondiario e dei fabbricati; della riproduzione cartacea dei fogli di mappa; della consultazione gratuita delle mappe e dei punti fiduciali tramite applicativi web e applicazioni per smartphone; dell'utilizzo dei servizi di posizionamento in tempo reale e in post-processing.

Per ogni tipologia di accesso alle banche dati tavolare e catastali risulta quindi determinata la correlativa fissazione dell'importo dei diritti tavolari e, rispettivamente, dei tributi speciali catastali passibili, di volta in volta, di applicazione.

Sempre allegata alla presente deliberazione figura quindi la *tabella B*, in cui, tanto con riguardo all'ambito tavolare che catastale, risultano contemplate le due tipologie ammesse di collegamento al portale OPENkat e precisamente quella di tipo monoutente e quella di tipo multiutente, con determinazione dell'importo dei relativi canoni.

Nella *tabella C* allegata alla presente deliberazione vengono quindi individuate, con unica previsione, e cioè tanto con riguardo all'ambito tavolare che a quello catastale, le esenzioni dal pagamento dei diritti tavolari, dei tributi speciali catastali e dei canoni di collegamento al portale OPENkat, avendo riguardo, come per il passato e in virtù delle facoltà riconosciute alla Provincia autonoma di Trento dalla normativa citata, alle specifiche peculiarità provinciali e nel rispetto dello spirito della normativa operante in materia a livello nazionale (specificamente art. 6 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con Legge 26 aprile 2012, n. 44:

- comma 5 bis: *“Le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione di cui all'art. 3 del Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, per l'espletamento dei compiti istituzionali accedono, anche con modalità telematiche, in esenzione da tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e dell'anagrafe immobiliare integrata, gestite dall'Agenzia del territorio, nonché alle banche dati del libro fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali”*;
- comma 5 ter si dispone ulteriormente che: *“Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, diverse da quelle indicate al comma 5 bis, per l'assolvimento dei compiti istituzionali accedono, con modalità telematiche e su base convenzionale, in esenzione da tributi, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio”*;
- comma 5-quater: *“L'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento”*).

tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la Legge Regionale 17 aprile 2003 n. 3 art. 1 c. 1 con cui sono state delegate alla Provincia autonoma di Trento le funzioni amministrative già esercitate dalla Regione autonoma Trentino Alto Adige in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari, già esercitate dalla stessa in virtù della previsione espressa di cui all'art. 4 numero 5 dello Statuto speciale di autonomia approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670;
- visto il Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 280 art. 1 con cui sono state delegate alla Provincia autonoma di Trento le funzioni amministrative statali in materia di catasto fondiario e dei fabbricati, già esercitate, su delega della Stato, dalla Regione autonoma

Trentino Alto Adige in base all'abrogato Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978 n. 569;

- visto l'art. 6 della Legge Regionale 6 dicembre 1953, n. 22 (modificato dall'art. 2 c. 15 della Legge Regionale 14 dicembre 2010 n. 4) secondo cui “*La giunta provinciale di Trento e la giunta provinciale di Bolzano, per i territori di rispettiva loro competenza, fissano d'intesa fra loro le tariffe dei diritti tavolari inerenti le operazioni tavolari e le funzioni da parte degli utenti delle informazioni e certificazioni derivanti dal libro fondiario, ivi inclusi i casi di eventuali esenzioni*”;
- visto l'art. 1 c. 3 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.280 secondo cui : “*Le provincie sono altresì delegate a fissare la tipologia e gli importi dei tributi speciali catastali e provvedere alla loro riscossione*”, e quindi la Legge provinciale 28 giugno 2005 n. 9, articolo unico, che ha disposto che la giunta provinciale provveda con propria deliberazione a fissare le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali;
- preso atto delle avvertite esigenze di omogenizzazione, semplificazione e razionalizzazione della materia al fine specifico di garantire, a vantaggio dell'utenza, condizioni di massimo livello di parità di trattamento nell'espletamento delle attività connesse all'accesso in senso lato alle banche dati tavolare e catastali, pur nel rispetto delle peculiarità caratterizzanti i due istituti;
- visto l'art 53 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e il punto 3 dell'allegato 4/2;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- 1) di approvare gli importi dei diritti tavolari e dei tributi speciali catastali relativi alle tipologie di consultazione, estrazione copie ed aggiornamento delle banche dati tavolare e catastali come contemplati nella *tabella A*, allegata alla presente deliberazione così da formarne parte integrante.
- 2) di approvare l'importo dei canoni di collegamento al portale OPENkat, relativamente alle banche dati tavolare e catastali, come contemplati nella *tabella B*, allegata alla presente deliberazione così da formarne parte integrante.
- 3) di approvare le esenzioni dal pagamento dei diritti tavolari e dei tributi speciali catastali e dei canoni di collegamento al portale OPENkat, in favore delle amministrazioni e dei soggetti come previsto nella *tabella C*, allegata alla presente deliberazione così da formarne parte integrante.
- 4) di rendere esecutiva la presente deliberazione e la contestuale cessazione dell'esecutività delle deliberazioni n. 600 del 17 aprile 2014, n. 992 del 13 giugno 2016 e n. 845 del 27 aprile 2012, a far data dal 1 aprile 2017, ferma rimanendo l'applicazione degli schemi di convenzione allegati B e C della deliberazione della giunta provinciale n. 2052 del 3 settembre 2004 e degli schemi di convenzione A e B della deliberazione della giunta provinciale n. 1258 del 23 giugno 2006.
- 5) di dare atto che le entrate derivanti dall'applicazione dei diritti tavolari, dei tributi speciali catastali e dai canoni di collegamento al portale OPENkat saranno accertate ed imputate al bilancio 2017 e corrispondente capitolo degli esercizi finanziari successivi come segue: con riguardo all'ambito tavolare sul capitolo 131780, con riguardo all'ambito catastale sul capitolo 131760-001 e per i canoni per l'abbonamento al sistema informativo OPENkat. sul capitolo 131800.

- 6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, come previsto dall'art. 1 comma 1 della Legge provinciale 28 giugno 2005, n. 9.

Adunanza chiusa ad ore 11:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 allegato A

002 allegato B

003 allegato C

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

TABELLA A

TRIBUTI SPECIALI CATASTALI				DIRITTI TAVOLARI			
	TIPOLOGIA	TARIFFA IN EURO	ANNOTAZIONI		TIPOLOGIA	TARIFFA IN EURO	ANNOTAZIONI
1	Accesso ai servizi di consultazione delle banche dati, tramite portale o altri applicativi web, da parte del soggetto titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento			1	Accesso ai servizi di consultazione delle banche dati, tramite portale o altri applicativi web, da parte del soggetto titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento		
	a) dei propri dati catastali - tramite autenticazione con Carta Provinciale dei Servizi, a completamento del programma informatico, o con analoghi sistemi di autenticazione (es. SPID)	0,00	I dati concessi a titolo gratuito su portali dedicati, non vengono rilasciati presso gli sportelli dell'ufficio catasto.		a) dei propri dati tavolari - tramite autenticazione con Carta Provinciale dei Servizi, a completamento del programma informatico, o con analoghi sistemi di autenticazione (es. SPID)	0,00	
2	Copia non autentica dalla base informativa o dalla documentazione del catasto, presso gli uffici o tramite collegamento in rete:			2	Copia non autentica dalla base informativa o dalla documentazione del libro fondiario, presso gli uffici o tramite collegamento in rete:		
	a) dei dati censuari: - per unità immobiliare o particella - per soggetto, per ogni 5 unità immobiliari/particelle o frazione di 5 - elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati, per ogni unità immobiliare/particella	3,00 3,00 0,20	Trasmissione mediante FAX oppure e-mail di visure; per ogni operazione di cui al punto 2, lettere a), b), c) e d), in aggiunta al relativo tributo l'importo di 10 euro		a) del libro maestro informatizzato (art. 16, comma 2, L.R. 14.8.1999, n.4 e art. 19, comma 4 Reg.) e delle partite del libro maestro cartaceo posto fuori uso - per ogni partita o nel caso di edifici divisi in porzioni per ogni porzione materiale	3,00	Trasmissione mediante FAX oppure e-mail di visure; per ogni operazione di cui al punto 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k), in aggiunta al relativo tributo l'importo di 10 euro
	b) della mappa catastale vigente, dei tipi di frazionamento, dei fogli di notifica, degli abbozzi di campagna: - per ogni documento	3,00	Gli stessi tributi si applicano per la consultazione puntuale delle basi dati del Catasto tramite accessi di interoperabilità Web Services, come stabilito dal regolamento tecnico approvato con determinazione del dirigente del servizio catasto		b) dell'archivio delle iscrizioni cancellate (art. 16, comma 2, L.R. 14.8.1999, n. 4) per ogni partita o nel caso di edifici divisi in porzioni materiali per ogni porzione materiale - per ogni copia ottenuta tramite collegamento in rete - per ogni copia ottenuta presso gli uffici	3,00 15,00	
	c) degli elaborati planimetrici, delle planimetrie delle unità immobiliari e della documentazione a corredo della denuncia di nuova costruzione o variazione - per ogni unità immobiliare in formato A3 o A4 - per più consultazioni contemporanee riguardanti le unità immobiliari della stessa particella edificiale e stessa titolarità	5,00 fino all'importo massimo di 15,00			c) degli indici di cui all'art. 17 della L.R. n. 4/1999 (indice dei soggetti titolari del diritto di proprietà e indice reale) (art. 18, comma 2, L.R. 14.8.1999) - per ogni nominativo - per ogni ricerca indice reale per partita, particella, p.ed. divisa in porzioni	0,20 0,20	
	d) di ogni altro atto cartaceo conservato presso gli uffici del catasto - per ogni documento	3,00			d) del giornale tavolare - per ogni G.N. - per ogni giorno	0,20 2,00	
	e) delle mappe di conservazione aggiornate semestralmente (gennaio e luglio), dei punti fiduciali e delle mappe storiche d'impianto - tramite appositi applicativi web	0,00	I dati concessi a titolo gratuito (opendata) su portali dedicati, non vengono rilasciati presso gli sportelli dell'ufficio catasto.		e) dei piani di divisione in porzioni materiali - per ogni piano di divisione	3,00	
					f) delle istanze (quando il decreto è già emesso) (art. 18, comma 1 D.P.R.G. 19.4.2007, n. 6/L) - per ogni documento	3,00	
					g) delle istanze (quando il decreto non è ancora emesso) (art. 18, comma 2 D.P.R.G. 19.4.2007, n. 6/L) - per ogni documento	3,00	
					h) del decreto tavolare (art. 18, comma 1 D.P.R.G. 19.4.2007, n. 6/L) - per ogni documento	3,00	
					i) del documento tavolare (quando il decreto è già emesso) (art.18, comma 1 D.P.R.G. 19.4.2007, n.6/L) - per ogni copia ottenuta tramite collegamento in rete e presso gli uffici per i documenti non digitalizzati - per ogni copia ottenuta presso gli uffici	3,00 10,00	
					j) del documento tavolare (quando il decreto non è ancora emesso) (art.18, comma 2 D.P.R.G. 19.4.2007, n.6/L) - per ogni copia ottenuta tramite collegamento in rete e presso gli uffici per i documenti non digitalizzati - per ogni copia ottenuta presso gli uffici	3,00 10,00	
					k) del fascicolo digitalizzato tramite collegamento in rete - in mancanza di classificazione: copia completa del fascicolo digitalizzato, per ogni G.N. - in presenza di classificazione: per le varie tipologie di documento (istanza, decreto, atto, ecc.)	15,00 Vedi tariffe di cui al presente punto	

	TIPOLOGIA	TARIFFA IN EURO	ANNOTAZIONI
5	Aggiornamento degli atti del catasto		
5A	Dichiarazioni di nuova costruzione o di variazione negli atti del catasto fabbricati, per ogni unità immobiliare		
	a) Per ogni dichiarazione - trasmesse per via telematica tramite il portale OPENkat - presentate con altre modalità	35,00 50,00	I tributi sono dovuti per ogni dichiarazione, che può essere ripetuta una seconda volta senza pagamento di ulteriori tributi, entro 60 giorni dalla comunicazione della non registrabilità.
	b) relativamente alle seguenti tipologie: - cambio di identificativo dell'unità immobiliare - variazione toponomastica - variazione di porzioni materiali - presentazione planimetrica - unità classabili in una qualsiasi categoria F	0,00	Delle dichiarazioni la cui non registrabilità è già stata comunicata, è ammessa una sola ripresentazione, senza pagamento di ulteriori tributi, entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione.
5B	Approvazione dei tipi di frazionamento		
	a) per ogni tipo di frazionamento	65,00	I tributi sono dovuti per ogni domanda di approvazione, che può essere ripetuta una seconda volta senza pagamento di ulteriori tributi, entro 160 giorni dalla comunicazione della non registrabilità. Delle dichiarazioni la cui non registrabilità è già stata comunicata, è ammessa una sola ripresentazione, senza pagamento di ulteriori tributi, entro 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione.
	b) suddivisione in blocchi d'ufficio di un frazionamento prenotato. - per ogni nuovo blocco creato	100,00	
	c) relativamente le seguenti tipologie - variazioni di coltura	0,00	
6	Altri prodotti		
	a) Scarico dei dati censuari relativi al catasto fondiario e catasto fabbricati - per ogni record elaborato	0,01	Si considerano fogli di mappa storici le edizioni cartacee fino alla data della numerizzazione. I dati concessi a titolo gratuito (opendata) su portali dedicati, non vengono rilasciati presso gli sportelli dell'ufficio catasto.
	b) Scarico dei file contenenti le informazioni geometriche della cartografia catastale numerica - file numerici, della situazione delle particelle validate o prenotate, corrispondenti ad un intero comune catastale, per ogni file	50,00	
	c) Riproduzioni cartacee dei fogli di mappa storici	50,00	
	d) Riproduzioni cartacee dei fogli di mappa storici con superficie disegnata inferiore alla metà	25,00	
	e) Consultazione delle mappe di conservazione aggiornate semestralmente (gennaio e luglio), dei punti fiduciali e delle mappe storiche d'impianto: - tramite appositi applicativi web ed applicazioni per smartphone, messi a disposizione dalla Provincia autonoma di Trento	0,00	
	f) Servizi di posizionamento, in tempo reale e in post-processing: - tramite le stazioni GNSS realizzate dal Servizio catasto della Provincia autonoma di Trento, denominato TPOS	0,00	

	TIPOLOGIA	TARIFFA IN EURO	ANNOTAZIONI
3	Estrazioni files digitali da base informativa		
	a) di informazioni numeriche cartografiche fino al formato massimo disponibile - per ogni file	5,00	
	b) degli elaborati planimetrici, delle planimetrie delle unità immobiliari e della documentazione a corredo della denuncia di nuova costruzione o variazione - per ogni file - per più consultazioni contemporanee riguardanti le unità immobiliari della stessa particella edificiale	5,00 fino all'importo massimo di 15,00	
4	Copia autentica degli atti catastali da base informativa o documentazione cartacea del catasto (attività certificativa) presso gli uffici o tramite collegamento in rete a completamento del programma informatico		
	a) dei dati censuari, in aggiunta al tributo di visura cui al punto 1 lettera a)	10,00	Trasmissione mediante e-mail di certificati per ogni operazione di cui al punto 4, lettere a), b), c) e d), in aggiunta al relativo tributo l'importo di 10 euro
	b) della mappa catastale vigente, dei tipi di frazionamento, dei fogli di notifica, degli abbozzi di campagna, in aggiunta al tributo di visura di cui al punto 1 lettera b)	10,00	
	c) degli elaborati planimetrici, delle planimetrie delle unità immobiliari e della documentazione a corredo della denuncia di nuova costruzione o variazione, in aggiunta al tributo di visura di cui al punto 1 lettera c)	10,00	
	d) di ogni altro atto cartaceo conservato presso gli uffici del catasto, in aggiunta al tributo di visura di cui al punto 1 lettera d)	10,00	

	TIPOLOGIA	TARIFFA IN EURO	ANNOTAZIONI
3	Estrazioni files digitali da base informativa		
	a) estrazione del file digitale relativo ad un piano di divisione materiale presso gli uffici o tramite collegamento in rete - per ogni piano di divisione materiale	5,00	
4	Copia autentica degli atti tavolari da base informativa o documentazione (attività certificativa) presso gli uffici o tramite collegamento in rete a completamento del programma informatico		
	a) del libro maestro informatizzato (art. 16, comma 1, L.R. 14.8.1999, n.4 e art. 19, comma 5 Reg.) e delle partite del libro maestro cartaceo posto fuori uso - per ogni partita o, nel caso di edifici divisi in porzioni materiali, per ogni porzione materiale	10,00	Trasmissione mediante e-mail di certificati: per ogni operazione di cui al punto 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), in aggiunta al relativo tributo l'importo di 10 euro
	b) dell'archivio delle iscrizioni cancellate (art. 16, comma 1, L.R. 14.8/1999, n. 4 e art. 19, comma 5 Reg.) - per ogni partita o, nel caso di edifici divisi in porzioni materiali, per ogni porzione materiale	20,00	
	c) dei piani di divisione in porzioni materiali - per ogni piano di divisione	10,00	
	d) copia di istanze (quando il decreto è già emesso) (art. 18, comma 1 D.P.R.G. 19.4.2007, n. 6/L) - per ogni documento	10,00	
	e) copia di istanze (quando il decreto non è ancora emesso) (art. 18, comma 2 D.P.R.G. 19.4.2007, n. 6/L) - per ogni documento	10,00	
	f) copia di decreto tavolare (art. 18, comma 1 D.P.R.G. 19.4.2007, n. 6/L) - per ogni documento	10,00	
	g) copia di documento tavolare (quando il decreto è già emesso) (art. 18, comma 1 D.P.R.G. 19.4.2007, n. 6/L) - per ogni documento	15,00	
	h) copia di documento tavolare (quando il decreto non è ancora emesso) (art. 18, comma 2 D.P.R.G. 19.4.2007, n. 6/L) - per ogni documento	15,00	
	i) altre attestazioni desumibili dal libro maestro o dagli altri atti tavolari (art. 19, comma 3 D.P.R.G. 19.4.2007, n. 6/L) - per ogni documento	10,00	

TABELLA C

ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEI DIRITTI TAVOLARI, DEI TRIBUTI SPECIALI CATASTALI E CANONE OPENkat

1	Amministrazioni e soggetti in esenzione dal pagamento dei diritti tavolari e dei tributi speciali catastali e dei canoni di collegamento al portale OPENkat di cui alle allegate <i>tabelle A e B</i> della presente delibera	ANNOTAZIONI
	<p>a) le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, nel contesto dell'espletamento dei compiti istituzionali</p> <p>b) tutte le amministrazioni dello Stato e gli uffici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) aventi sede nel territorio provinciale, nel contesto dell'espletamento dei compiti istituzionali</p> <p>c) le Strutture, gli Enti strumentali e funzionali e le Agenzie e le Aziende di cui alla L.P. 16 giugno 2006, n. 3, nonché le società previste dal numero 5.1, comma 5 dell'allegato alla deliberazione della giunta provinciale n. 1449 del 6 luglio 2012, della Provincia Autonoma di Trento</p> <p>d) i Comuni della Provincia autonoma di Trento, loro Consorzi od Unioni e le Comunità di Valle, i Consorzi obbligatori di miglioramento fondiario, irrigui e di bonifica, aventi sede nel territorio provinciale, e i Comuni di Valvestino e Magasa in provincia di Brescia ed il Comune di Pedemonte in provincia di Vicenza, e le amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (ASUC), limitatamente al rispettivo territorio di competenza</p> <p>e) i soggetti privati aventi sede nel territorio provinciale, incaricati, sulla base di una disposizione di legge o regolamentare o di una apposita convenzione da parte della Provincia Autonoma di Trento di espletare funzioni di pubblico interesse o di surrogare la Provincia Autonoma di Trento stessa nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, secondo i limiti stabiliti nella disposizione o convenzione d'incarico e del contratto di collegamento</p> <p>f) l'Opera Universitaria di Trento, l'Università degli Studi di Trento, le fondazioni, gli istituti, gli enti funzionali e le agenzie che operano nel campo della ricerca e della cultura e che svolgono attività rilevanti ai fini dello sviluppo provinciale di cui alla L.P. 2 agosto 2005, n. 14.</p> <p>g) la Provincia Autonoma di Bolzano, i suoi Enti strumentali e funzionali, le Agenzie e le aziende nonché gli Enti locali aventi sede in provincia di Bolzano, sulla base del principio di reciprocità, applicando le stesse condizioni praticate dalla stessa nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, dei suoi Enti strumentali e funzionali e Agenzie nonché degli enti pubblici territoriali del Trentino</p>	<p>Per le amministrazioni e i soggetti di cui al punto 1 è inoltre prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la messa a disposizione di scarichi informatici delle basi dati del Catasto, tramite il portale OPENkat/Fornitura dati, limitatamente ai territori dei rispettivi Comuni Catastali di competenza e come stabilito con determinazione del dirigente del servizio catasto; - la consultazione puntuale delle basi dati del Catasto tramite accessi di interoperabilità Web Services, come stabilito dal regolamento tecnico approvato con determinazione del dirigente del servizio catasto.
2	Amministrazioni e soggetti in esenzione dal pagamento dei diritti tavolari e dei tributi speciali catastali di cui all'allegata <i>tabella A</i> della presente delibera, con soggezione al pagamento del canone di collegamento al portale OPENkat di cui all'allegata <i>tabella B</i>	ANNOTAZIONI
	<p>a) Al di fuori delle amministrazioni di cui al punto 1, tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro Consorzi e Associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel contesto dell'espletamento dei compiti istituzionali</p>	